

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 777-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BROSIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1973

Integrazione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato

Comunicata alla Presidenza il 6 giugno 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 777, presentato dal Ministro delle finanze, propone di modificare l'articolo 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840, riguardante la composizione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, quale modificato dalla legge 30 luglio 1959, n. 611. In base al combinato disposto delle predetti leggi, il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato è attualmente presieduto dal Ministro delle finanze e composto dai seguenti membri:

a) un Sottosegretario di Stato per le finanze;

b) un consigliere di Stato;

c) il ragioniere generale dello Stato o un suo delegato;

d) un avvocato dello Stato di grado non inferiore al quarto;

e) il direttore dei Monopoli di Stato;

f) un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

g) il vice direttore generale dei Monopoli di Stato;

h) i direttori centrali dei Monopoli di Stato;

i) tre membri scelti fra persone di comprovata competenza anche estranee alla Amministrazione finanziaria;

l) tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato designati dal Ministro delle finanze su proposta delle associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare. Anche per la nomina di questi ultimi sono osservate le stesse modalità di cui all'articolo 1 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452 e si tiene conto delle rappresentanze dei sindacati stessi.

L'accluso disegno di legge si propone di includere fra i membri del Consiglio di amministrazione anche un rappresentante dell'Associazione nazionale gestori magazzini generi di monopolio (A.Ge.Mo.S.) ed un rappresentante della Federazione italiana tabacchi (FIT) designati dal Ministro delle finanze fra i componenti di due terne di no-

minativi proposte, rispettivamente, dalle organizzazioni anzidette. Anche per la nomina di questi consiglieri dovranno essere osservate le modalità previste dall'articolo 1 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452.

A giustificazione della sua proposta, il Ministro delle finanze, nella relazione premessa al disegno di legge n. 777, adduce ragioni di ordine generale e di ordine particolare che sembrano al relatore plausibili e fondate. Da un lato si tratta di assicurare una più stretta espressione ufficiale nel Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato ai gestori di magazzini e ai rivenditori, per il tramite delle loro organizzazioni di categoria. Entrambe già danno la loro collaborazione, responsabilmente e in adesione alle finalità dell'Amministrazione — dice la relazione ministeriale — ed è evidentemente logico e pratico che questa collaborazione esterna si completi e si rafforzi con una partecipazione interna alle discussioni e decisioni del Consiglio di amministrazione. In particolare, poi, a partire dal 1976 l'approvvigionamento all'ingrosso dei tabacchi sarà liberalizzato in conformità alla regolamentazione della Comunità europea, e tale importante innovazione influirà sugli interessi e sulle attività sia dei gestori sia dei rivenditori, e richiederà una loro più stretta collaborazione con l'Azienda tabacchi.

Tutto ciò non ha formato oggetto di diretta contestazione nella prima fase delle ampie discussioni che hanno avuto luogo, sul disegno di legge, avanti la 6^a Commissione del Senato: la questione sembrava semplice, tantochè la Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore Poerio ha tuttavia presentato, pur senza contestare apertamente il fondamento della proposta ministeriale, un emendamento costituito da un « articolo unico » così formulato:

« I rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, di cui al punto 1) dell'articolo 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, numero 3474, e successive modificazioni, sono eletti direttamente da tutto il personale dell'Azienda con la stessa procedura prevista,

per i membri effettivi e supplenti, dall'articolo 146, lettera *d*), dello statuto degli impiegati civili dello Stato nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 ».

In una preliminare discussione di tale emendamento, il relatore interpretava (inesattamente) l'articolo proposto dal senatore Poerio ed altri come *aggiuntivo* a quello proposto dal Ministro delle finanze, e in una prima replica osservava che esso si riferiva alla rappresentanza del personale dipendente dai monopoli, anzichè alle organizzazioni dei gestori di magazzini e dei tabaccai (A.Ge.Mo.S. e FIT) e come tale riguardava quindi un argomento diverso che avrebbe potuto trovare più opportuna trattazione in occasione di un prevedibile adeguamento dell'azienda tabacchi alla prossima liberalizzazione degli approvvigionamenti e della distribuzione.

La discussione veniva quindi rinviata e ripresa nella seduta del 9 maggio scorso, nella quale il relatore riesaminava più dettagliatamente l'emendamento Poerio, sempre tuttavia ritenendolo *aggiuntivo* e non *sostitutivo* del disegno di legge ministeriale.

Sembrava al relatore che, così inteso, l'emendamento non fosse contestabile sul piano procedurale, in quanto coglieva l'occasione di una proposta di *estensione* del Consiglio di amministrazione, per proporre pure la modificazione della procedura di scelta dei rappresentanti del personale nello stesso Consiglio.

Il relatore riteneva tuttavia che tale proposta fosse discutibile nella sostanza, o quantomeno prematura nella presente occasione. Egli riteneva, come ritiene, che la sede appropriata per risolvere la questione di ordine più generale relativa alla sostituzione del sistema della terna col sistema dell'elezione diretta fosse quella del riordinamento delle aziende autonome dello Stato e dei loro organi consultivi, già previsto nella legge 18 marzo 1968, n. 249, nella legge 28 ottobre 1970, n. 775, e soprattutto nell'articolo 1, terzo e quarto comma, del disegno di legge n. 114 nel testo approvato dalla 1^a Commissione del Senato.

Per intanto il relatore suggeriva che il disegno di legge n. 777, relativo all'allargamento del Consiglio col sistema tradizionale della terna, dovesse essere approvato.

È seguita un'ampia discussione di ordine generale sull'opportunità o meno di rinunciare al sistema della terna, e sulla validità del sistema elettivo diretto in tutti i casi e per tutte le rappresentanze sindacali: discussione interessante ma che andava ben oltre l'ambito limitato del disegno di legge n. 777.

Da questa discussione appariva tuttavia in modo chiaro, specialmente a partire dall'intervento del senatore Pinna, che l'emendamento Poerio non aveva carattere *aggiuntivo* ma bensì *sostitutivo* dell'articolo unico del disegno di legge n. 777, perchè intendeva, sostituendolo con altro articolo unico, implicitamente ma chiaramente opporsi all'allargamento del Consiglio di amministrazione ai rappresentanti dei gestori di magazzini e dei tabacchi.

A questo punto si è reso opportuno un nuovo rinvio, e nella settimana seguente, ossia nella seduta del 16 maggio, le posizioni delle parti furono ulteriormente chiarite.

Il Gruppo comunista precisò che non riteneva tempestivo nè opportuno il proposto allargamento del Consiglio in questo momento, perchè esso avrebbe potuto provocare analoghe richieste di altre categorie (si potrebbe pensare ad esempio a quelle dei coltivatori di tabacco) e soprattutto perchè tali questioni, nel loro complesso, avrebbero dovuto trovare soluzione nel previsto riordinamento dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato. Di conseguenza, l'emendamento *sostitutivo* Poerio veniva ritirato dai suoi proponenti, e il Gruppo comunista richiedeva nelle forme regolamentari la discussione in Aula del disegno di legge.

A questo punto, il relatore ritiene opportuno sottolineare che vi è tuttavia una netta differenza fra le due proposte. L'una, quella del disegno di legge n. 777, propone l'estensione della rappresentanza a due categorie indubbiamente interessate e idonee a contribuire col loro avviso alla buona amministrazione dell'Azienda, con un metodo di scelta che non si discosta da quello tradizionale della

Azienda monopoli; l'altra vorrebbe riformare il sistema di rappresentanza dei dipendenti, decisione che meglio si addice a una operazione di riordinamento più generale.

L'obiezione, che il limitato allargamento proposto dal disegno di legge n. 777 non dovrebbe essere adottato se non nel quadro di un più generale riordinamento dell'Azienda monopoli, sembra essere in contraddizione col fatto che, in un primo tempo, lo stesso Gruppo comunista non aveva esitato a proporre un cambiamento nel sistema di scelta dei rappresentanti, senza alcuna connessione col problema generale della ristrutturazione.

È dunque parere del relatore che il disegno di legge n. 777, nella sua limitata portata, meriti approvazione. Il Governo lo ha proposto e vi insiste perchè ritiene che esso dia giusta soddisfazione a due utili e benemerite

categorie, e vi insiste indipendentemente e in attesa del previsto riordinamento. Tale riordinamento potrà ancora richiedere ampia discussione e notevole tempo, e nel frattempo è bene — questa sembra la considerazione praticamente più decisiva — che la imminente liberalizzazione nella distribuzione dei tabacchi trovi il Consiglio di amministrazione dell'Azienda completato da tutti coloro che vi possono contribuire con la loro esperienza maturata in lunghi anni di preziosa collaborazione, o come dipendenti o come operatori esterni.

Concludo, onorevoli colleghi, sollecitando il vostro consenso sul disegno di legge n. 777, conformemente al mandato conferitomi, a maggioranza, dalla Commissione finanze e tesoro.

BROSIO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

28 marzo 1973

La Commissione bilancio e programmazione comunica il proprio parere favorevole sul disegno di legge ritenendo che l'onere derivante dall'allargamento del Consiglio di amministrazione dei monopoli possa trovare copertura negli stanziamenti disponibili sul bilancio della stessa Amministrazione, destinati a tale scopo.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Nell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840, come risulta modificato dalla legge 30 luglio 1959, n. 611, dopo la lettera l) viene aggiunta la seguente altra lettera:

« m) un rappresentante dell'Associazione nazionale gestori magazzini generi di monopolio (A. Ge. Mo. S.) ed un rappresentante della Federazione italiana tabaccai (FIT), designati dal Ministro delle finanze fra i componenti di due terne di nominativi proposte, rispettivamente, dalle organizzazioni anzidette. Anche per la nomina di questi consiglieri dovranno essere osservate le modalità previste dall'articolo 1 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452 ».